



COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

Provincia di Cuneo

COPIA
DELIBERAZIONE

N. 91

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: Adeguamento della normativa comunale ai principi di liberalizzazione delle attività produttive e semplificazione amministrativa.

L'anno **2012** addì **ventuno** del mese di **dicembre** alle ore **19,30** nella sala delle adunanze.

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

			Presente	Assente
1	CAVAGLIA' Marco	Sindaco	Sì	
2	RASPO Andrea	Assessore	Sì	
3	BOSIO Stefania	Assessore	Sì	
4	FISSORE Mirko	Assessore	Sì	
5	ALESSO Luciano	Assessore	Sì	
			5	0

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale, Sig.ra Negri D.ssa Anna, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Cavaglià Ing. Marco, SINDACO

Assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione dell'Assessore alle Attività Produttive;

Premesso che:

- le recenti riforme amministrative hanno imposto una rilettura del complesso normativo di competenza dell'Amministrazione locale, anche alla luce dei nuovi principi di liberalizzazione e semplificazione di derivazione comunitaria;
- l'art. 3 del D.L. 138/2011, conv. in legge 148/2011, come modificato dall'art. 1, c. 4-bis, del D.L. 1/2012, conv. in legge 27/2012, ha introdotto l'obbligo per gli enti della p.a. di adeguare entro il 30/09/2012 i propri ordinamenti ai principi per i cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato;
- ai sensi del citato art. 3 del D.L. 138/2011, conv. in legge 148/2011, i divieti sono ammessi nei soli casi di:
 - ✓ vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;
 - ✓ contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;
 - ✓ danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;
 - ✓ disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;
 - ✓ disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica;
- l'art. 1, comma 3, del D.L. 1/2012, convertito in legge 27/2012, autorizza il Governo ad adottare entro il 31/12/2012 uno o più regolamenti per :
 - ✓ individuare le attività per le quali permane il preventivo atto di assenso dell'amministrazione;
 - ✓ disciplinare i requisiti di esercizio delle attività economiche;
 - ✓ stabilire i termini e le modalità per l'esercizio dei poteri di controllo dell'amministrazione ;
 - ✓ individuare le disposizioni che vengono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi;
- l'art. 1, c. 1, del D.L. 1/2012, conv. in legge 27/2012, stabilisce che, dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti di cui al comma 3, sono abrogate:
 - ✓ le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione comunque denominati per l'avvio di un'attività economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità;
 - ✓ le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite;
 - ✓ le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che:
 - a) pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, non adeguati e non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate
 - b) impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici

- c) impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità
 - d) alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici
 - e) limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti.
- l'art. 31, comma 2, del D.L. 201/2012, così come modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 e, successivamente, dall'art. 1, comma 4-ter, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, stabilisce che sulla base della disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio, senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali; le Regioni e gli enti locali dovevano adeguare i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre 2012;
 - il Consiglio regionale, in esecuzione delle disposizioni della L.R. 13/2011 con D.C.R. 20/11/2012, n. 191/2012, pubblicata sul B.U.R. ed entrata in vigore il 06/12/2012, ha provveduto alla modifica degli indirizzi regionali in materia di commercio al dettaglio, modifica che incide notevolmente sulla programmazione commerciale comunale;
 - il 2° comma delle "Ulteriori disposizioni" introdotte con la D.C.R. n. 191/2012 di cui in premessa prevede che: *"2. I comuni che all'entrata in vigore della presente normativa abbiano adottato, nel rispetto dell'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 2006, n. 59-10831, i criteri di cui all'articolo 8, comma 3 del d.lgs. 114/1998 e l'adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del d.lgs. 114/1998 e dell'articolo 4 della l.r. 28/1999, secondo le procedure indicate all'articolo 29 dell'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 29 ottobre 1999, n. 563-13414, come modificato ed integrato dall'allegato A della deliberazione del Consiglio regionale 23 dicembre 2003, n. 347-42514 e dall'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 2006, n. 59-10831, non sono tenuti ad un adeguamento obbligatorio alle presenti norme ad eccezione dei casi in cui sia accertato un evidente contrasto con le norme a tutela della concorrenza e del mercato; in tale caso, fatto salvo quanto previsto al comma 3, i comuni adottano un proprio provvedimento secondo le procedure previste nel suddetto articolo 29, esclusivamente con riferimento alle parti non conformi e nel rispetto delle norme di cui all'articolo 1 del d.l. 1/2012 convertito dalla l. 27/2012."*;
 - il Comune di Monasterolo di Savigliano ha adottato i criteri di cui all'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 114/1998 con deliberazione N° 44 del 18.10.2004 e s. m. e i del Consiglio comunale;
 - l'ANCI Piemonte con note del 7 novembre e 14 dicembre 2012 ha ricordato ai comuni gli obblighi di verifica e di adeguamento della regolamentazione, programmazione e pianificazione urbanistico-commerciale alle nuove norme in materia di liberalizzazione e semplificazione;
 - in caso di inottemperanza dei Comuni l'art. 120 della Costituzione attribuisce al Governo un potere sostitutivo, e il mancato adeguamento comporta effetti negativi sui parametri di «virtuosità» del comune, che incidono sui vincoli del patto di stabilità e sulla possibilità di spesa; invero, a norma di quanto previsto dal 4° comma dell'art. 1 della legge 27/2012: *"A decorrere dall'anno 2013, il predetto adeguamento costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi enti ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111"*;
 - il Comune in buona sostanza dovrebbe pertanto :
 - ✓ procedere ad una attenta ricognizione e verifica della propria regolamentazione in materia di attività economiche e della propria programmazione e pianificazione

urbanistico-commerciale per individuare le eventuali criticità, cioè tutte quelle norme non più in linea con le recenti leggi di liberalizzazione e di semplificazione;

- ✓ provvedere all'adeguamento o alla revoca di quelle norme o restrizioni regolamentari oramai illegittime, in quanto non conformi alle disposizioni di liberalizzazione e di semplificazione nel frattempo sopravvenute;
- ✓ motivare opportunamente ed eventualmente confermare quelle norme di cui il Comune ritiene di poter sostenere l'«adeguatezza» rispetto alla liberalizzazione/semplificazione in atto;
- nel caso il comune omettesse di provvedere in tal senso, gli atti amministrativi adottati sulla base delle norme comunali non più rispondenti alla liberalizzazione/semplificazione in atto, potrebbero essere oggetto di ricorsi amministrativi e dare atto a richieste di reintegrazione delle spese legali e di risarcimento danni;
- in quest'ottica sono state innanzitutto individuate ed elencate nell'allegato "A" le norme e disposizioni non più in linea con le recenti leggi di liberalizzazione e di semplificazione;
- ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. a), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la competenza in materia di modifica dei regolamenti dell'ente è conferita al Consiglio comunale; pur tuttavia, così come ha sottolineato l'Anci Piemonte nella sua nota del 14/12/2012: *"Nel caso di impossibilità procedurale di ricorso alla convocazione del Consiglio nei termini, entro la fine dell'anno si adotta la delibera di giunta che formalizza le modifiche da apportare, nei tempi tecnici possibili, ad opera del Consiglio."*;
- ritenuto pertanto opportuno, data l'urgenza di provvedere, adottare un provvedimento ricognitivo della Giunta comunale, attraverso il quale individuare e prendere atto delle disposizioni regolamentari comunali caratterizzate da anticoncorrenzialità, che non potranno che essere *ope legis* disapplicate, con contestuale rinvio ad una successiva deliberazione di Consiglio comunale – da adottarsi sentito il parere della associazioni di categoria più rappresentative - con la quale procedere alla revoca espressa delle norme regolamentari comunali in materia di attività economiche ritenute anticoncorrenziali, ovvero alla conferma di quelle norme di cui il comune ritiene di poter motivare l'adeguatezza rispetto alla nuova normativa in materia di liberalizzazione e semplificazione delle attività economiche;

Tutto ciò premesso;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" come convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con particolare riferimento alla disposizione di cui all'articolo 35, commi 6 e 7;

VISTO il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" come convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, con particolare riferimento alla disposizione di cui all'articolo 3;

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" (cd. decreto Salva Italia) come convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con particolare riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 31, comma 2 e 34;

VISTO il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", come convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con particolare riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 1, 17, comma 4, lettera a) e 39, comma 1;

VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante "Disposizioni urgenti per la semplificazione e lo sviluppo", come convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al Capo III, sezione I;

DATO ATTO che si prescinde dal parere di regolarità contabile in quanto con il presente provvedimento non sono assunti impegni di spesa ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'art. 49, 2° comma, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Con voti unanimi e favorevoli resi ai sensi di legge,

D E L I B E R A

- 1) di **prendere atto** che le disposizioni regolamentari comunali elencate nell'allegato "A" alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, risultano caratterizzate da insanabile anticoncorrenzialità, per cui le medesime saranno, *ope legis*, disapplicate;
- 2) di **fare rinvio** ad una successiva deliberazione di Consiglio comunale – da adottarsi sentito il parere della associazioni di categoria più rappresentative - con la quale procedere alla revoca espressa delle predette norme anticoncorrenziali, ovvero alla eventuale conferma di quelle norme di cui il comune ritiene di poter motivare l'adeguatezza rispetto alla nuova normativa in materia di liberalizzazione e semplificazione delle attività economiche;
- 3) di **disporre la trasmissione** della presente deliberazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministeri ed al Ministero dell'Economia ai fini e per gli effetti di cui al 4° comma dell'art. 1 del D.L. 1/2012, conv. in legge 27/2012.

Successivamente, con voti unanimi e favorevoli – resi ed accertati nelle forme di legge – dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere:
FAVOREVOLE
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Negri Anna

IL PRESIDENTE
f.to Cavaglià Marco

L'Assessore
f.to Raspo Andrea

Il Segretario Comunale
f.to Negri Anna

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal **10 GENNAIO 2013**, ai sensi art. 124 – comma 1 – D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Segretario Comunale
F.to Negri Anna

COMUNICATA AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

In data **10 GENNAIO 2013**, ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Copia conforme, all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo

Monasterolo di Savigliano, Lì **10 GENNAIO 2013**

IL SEGRETARIO COMUNALE

DIVENUTA ESECUTIVA

☒ In data **21 DICEMBRE 2012**, perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4 - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267);

☐ In data _____, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
F.to Negri Anna